

Archivio selezionato: Legislazione Nazionale

Autorità: Decreto legislativo - 01/09/1993, n. 385

Gazzetta uff.: 30/09/1993, n. 230

Classificazioni: BANCA (Istituti di credito)

Testo vigente

Epigrafe

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U. BANCARIO) (1) (2) .

(1) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze.

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Nota INAIL 24 febbraio 2010, n. 1791; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 21 dicembre 2011 n. 1878519; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 05 luglio 2012 n. 1913790.

TITOLO V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (1)(1) Titolo sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

ARTICOLO N.111

Microcredito (1)

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, [tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,] possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche (2):

- a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa

(3);

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

e) presentazione di un programma di attività'.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato (4).

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente (5).

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore (6).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela (7).

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3 (8).

(1) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'articolo 211 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 22 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 9.38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Alinea modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(6) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(7) Per la disciplina del microcredito, in attuazione del presente comma, vedi il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Utente: banib01 INTESA SANPAOLO SPA
www.iusexplorer.it - 15.12.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156